COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 21/11/2017

FATTO

La ricorrente riferisce di essere titolare di quattro buoni postali fruttiferi del complessivo valore di tre milioni di lire, emessi tra il 29 luglio 1986 e il 24 novembre 1986, appartenenti alla serie «Q/P». In sede di rimborso dei buoni, le veniva corrisposto un importo liquidato dall'intermediario, con riguardo al conteggio dei rendimenti maturati dal 21° al 30° anno, con riferimento al tasso d'interesse della serie «Q» anziché sul diverso (e maggiore) tasso di rendimento stampigliato sul retro dei buoni, che recita*: "più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".*

In forza di quanto sopra, la ricorrente chiede *"la liquidazione degli importi originariamente pattuiti per il periodo dal 21° al 30° anno (rendimento fisso di lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione per i buoni da lire 1.000.000 e lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione per il buono da lire 500.000)"*.

DIRITTO

Innanzitutto, in ordine alla titolarità dei buoni si osserva che dall'atto di notorietà in atti

risulta che la ricorrente è figlia e unica erede dei soggetti cointestatari di due buoni, mentre gli altri due buoni risultano intestati alla madre della ricorrente e ad altri due soggetti, cointestatari del ricorso.

I buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie «Q» collocata nel periodo 1° luglio 1986-31 ottobre 1995, così come risultante dallo "*Storico dei tassi applicati sui buoni fruttiferi postali ordinari*", i cui saggi di interesse sono stati stabiliti dal Ministero del Tesoro con l'apposito d.m. del 13 giugno 1986.

Come previsto dalle suddette disposizioni ministeriali, per i buoni sono stati utilizzati titoli cartacei della precedente serie «P», aggiornati con l'indicazione della serie di appartenenza «Q/P» (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti in ogni scaglione temporale (sul retro).

L'art. 5 del decreto menzionato, in particolare, prevede che "*sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".*

Il timbro apposto sul retro dei buoni riguarda esclusivamente i primi 20 anni. Nessuna modifica correttiva è stata apportata in ordine ai rendimenti degli anni successivi.

In ordine agli interessi da riconoscere per i bimestri compresi tra il 21° e il 30° anno solare, l'intermediario eccepisce: che sin dal provvedimento normativo che ha istituito i buoni fruttiferi postali (art. 1 del r.d.l. n. 2106/1924) è stata stabilita la regola secondo la quale *"la misura dell'interesse che sarà corrisposto e le eventuali variazioni nella misura stessa saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze…";* che sin dalle prime serie di emissione, i buoni ordinari sono caratterizzati dal fatto che dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione è corrisposto, su base trimestrale, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto per ogni bimestre maturato oltre il 20° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione; che pertanto, nel caso di specie, nei buoni erano stati indicati i nuovi tassi soltanto per il periodo compreso tra il 1° e il 20° anno, in quanto dal 21° al 30° anno dovrebbe essere applicato un importo fisso bimestrale (258.150 lire) pari al frutto netto corrisposto nell'ultimo bimestre del 20° anno, importo calcolato in base al tasso massimo raggiunto; che quindi non vi era ragione di modificare a tergo dei buoni il rendimento relativo all'ultima decade.

La serie «P» è una serie di emissione di buoni ordinari emessa dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1986. A seguito dell'emanazione del d.m. del 13 giugno 1986, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1° gennaio 1987. Per quanto concerne i buoni della serie «P», emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorrevano, invece, dal 1° luglio 1987, ai sensi del d.m. del 13 giugno 1986.

I buoni oggetto del ricorso risultano essere stati emessi tra il 29 luglio 1986 e il 24 novembre 1986 e dunque in epoca successiva all'emanazione del d.m. del 13 giugno 1986, in un momento in cui la serie «P» non era più in corso.

Per quanto concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi, nell'ipotesi in cui le condizioni apposte sul *retro* degli stessi siano diverse dal tasso di rendimento previsto dalla normativa sopravvenuta alla loro emissione, il quadro di riferimento normativo è rappresentato dall'art. 173 (rubricato *Tabelle degli interessi – Variazioni*) del cd. "Codice Postale", il quale dispone che *"le variazioni del saggio*

d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese a una o più delle precedenti serie".

Inoltre, l'art. 7 (rubricato *Disposizioni finali e abrogazioni di norme*) co. 3 del d.lgs. n. 284/1999 (relativo al *Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*), ha previsto che *" i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano a essere regolati dalle norme anteriori".*

L'art. 6 del citato d.m. del 13 giugno 1986, a sua volta, dispone che *"sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q" … maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto".*

La Corte di Cassazione (a Sezioni unite, sentenza n. 13979/2007) ha da tempo chiarito che i buoni postali fruttiferi hanno natura di meri documenti di legittimazione e non di titoli di credito, essendo quindi privi dei requisiti della letteralità e dell'astrattezza. È pertanto ritenuta legittima la loro eterointegrazione per effetto di un d.m. di modifica dei tassi di rendimento degli stessi, successivo alla data di emissione del titolo.

Analogamente, l'orientamento costante dei Collegi ABF è di ritenere non accoglibili le domande aventi a oggetto buoni antecedenti al d.m. modificativo dei tassi che incide, in vario modo (su interessi e termine di prescrizione), direttamente sugli stessi (cfr., *ex multis*, le decisioni dei Collegi di Milano, n. 2045/2017, Torino, n. 3147/2017 e Roma, n. 11418/2016). Qualora, invece, i buoni siano stati emessi dopo l'emanazione del d.m. modificativo dei tassi, si ritiene che si sia ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi d'interesse riportati sui buoni.

La Corte di Cassazione, con la medesima pronuncia, ha riconosciuto che l'operazione di investimento nei buoni postali fruttiferi ha natura contrattuale, evidenziando che nella formazione del consenso assume rilievo la prospettazione dei rendimenti come indicata a tergo del titolo, compilati, firmati e bollati, e consegnati all'investitore dall'ufficio postale: *«pur configurandosi i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione e non come titoli di credito, la corresponsione degli interessi va effettuata secondo quanto indicato per iscritto in detti buoni, nonostante che il relativo regime fosse stato previamente mutato da un decreto ministeriale non menzionato nei relativi documenti… La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni…».*

Per l'ipotesi in cui i buoni siano successivi all'emanazione del d.m. del 13 giugno 1986 e l'intermediario collocatore abbia utilizzato moduli cartacei relativi a serie precedenti non più in corso, si rimanda alla decisione del Collegio ABF di Roma n. 8791/2017, nella quale è stato condivisibilmente affermato che *"è orientamento ormai consolidato dell'Arbitro,*

espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello ius variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli … si forma … sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti». E infatti il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cassazione Civile, Sezioni unite, n. 13979 del 15 giugno 2007, ha affermato che se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (cfr. decisione n. 5674 dell'8 novembre 2013). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979/2007, debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., da ultimo le decisioni di questo Collegio n. 6527/2016, 8474/2016 e 10937/2016). Questo Collegio non può che confermare il diritto della ricorrente ad ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione".

In senso conforme si può rimandare anche alla decisione di questo Collegio n. 11696/2017 nonché a quelle dei Collegi di Torino, n. 4868/2017, Milano, n. 2496/2016, Bari, n. 6787/2017 e Palermo, n. 4655/2017.

In conclusione, in forza di quanto sopra, deve essere affermato il diritto della ricorrente al rimborso secondo le condizioni indicate sul titolo per il periodo dal 21° al 30° anno (rendimento fisso di lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato sino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione) e, pertanto, al pagamento della differenza tra quanto liquidato e quanto effettivamente dovuto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI